


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIV

BARI, 18 NOVEMBRE 2013

N. 150



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2013, n. 21

“Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione”.

Pag. 37970

REGOLAMENTO REGIONALE 14 novembre 2013, n. 22

“Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45”.

Pag. 37975

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 12 novembre 2013, n. 21

“Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione”

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l'art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2062 del 7/11/2013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

Il presente regolamento reca le disposizioni attuative degli articoli 20 bis e 20 ter della Legge Regionale 30 novembre 2000, n.18 e per le fattispecie espressamente indicate dagli articoli 25 e 26 della legge regionale 25 maggio 2012, n. 12 (modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000,

n.18 conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi).

**Art. 2
(Definizioni)**

- Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) “area boscata”: i terreni coperti da vegetazione forestale arbustiva o arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 luglio 2001, n. 227. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti;
 - b) “trasformazione del bosco”: ogni intervento artificiale che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente, l'asportazione o la modifica di un'area boscata, finalizzato a una utilizzazione diversa da quella forestale; anche il cambio di destinazione d'uso di una qualsiasi area boscata che non comporti taglio di alberi o arbusti. Non costituisce “trasformazione” il taglio di utilizzazione e gli altri interventi di gestione selvicolturale, condotti in osservanza delle norme forestali.
 - c) “compensazione”: l'attività di rimboschimento con specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale, su terreni non boscati.
 - d) “disboscamiento”: l'asportazione, l'eliminazione o la modifica totale dell'area boscata.
 - e) “Piano Forestale Regionale”: documento di pianificazione a livello regionale, attuativo delle politiche comunitarie, nazionali e regionali per la tutela forestale e ambientale, per la valorizzazione della biodiversità, per la conservazione del patrimonio boschivo, per lo sviluppo delle aree boscate e per la promozione della gestione sostenibile.

- f) coefficiente di boscosità”: il rapporto, espresso in termini percentuali, tra la superficie boscata e la superficie del territorio comunale.
- g) “Servizio Foreste”: struttura della Regione Puglia competente nella materia forestale.

Art. 3

(Trasformazione e rimboschimento compensativo)

1. Il “Piano Forestale Regionale” (nel seguito, PFR) di cui all’art. 4 c.1 let. e della Legge Regionale 18/2000:

- a) delimita le aree sulle quali la trasformazione può essere autorizzata;
- b) definisce le modalità e i limiti, anche quantitativi, per le autorizzazioni alla trasformazione delle aree boscate;
- c) stabilisce le tipologie, le caratteristiche qualitative e quantitative, nonché la localizzazione degli interventi di natura compensativa.

2. In mancanza del PFR, il Servizio Foreste procede all’esame delle richieste e concede l’autorizzazione per i casi previsti dal comma 5 dell’articolo 20 bis della L.R. 18/2000.

3. Per la trasformazione d’uso del suolo boscato soggetto a vincolo idrogeologico, il Servizio Foreste procede all’esame delle richieste e, dopo aver valutato le possibili alternative presentate, concede l’autorizzazione per i casi previsti dal comma 3 dell’articolo 20 ter della L.R. 18/2000.

4. Per gli interventi in aree che rientrano nella Rete Natura 2000, è richiesta la Valutazione di Incidenza Ambientale.

5. Le condizioni prefigurate alla lettera e) del comma 5 dell’art. 20 bis e alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 20 ter della LR 18/2000, sono fissate al 20 maggio 2012.

Art. 4

(Divieto di trasformazione e compensazione)

1. Gli interventi di trasformazione del bosco sono vietati nei casi di:

- a) non compatibilità della conservazione della biodiversità;
- b) perdita di stabilità dei terreni;
- c) compromissione del regime delle acque ed erosione superficiale del suolo;
- d) possibile caduta massi e/o valanghe;
- e) rimozione di azione frangivento;
- f) compromissione dell’igiene ambientale locale;
- g) aree boscate naturali;
- h) aree boscate a latifoglie;
- i) boschi da seme;
- l) tipi forestali rari;
- m) aree percorse da incendio, per il limite temporale definito dalla normativa vigente.

2. La trasformazione del bosco:

- a) non deve determinare la distruzione dell’habitat ritenuto essenziale per la conservazione di specie animali e vegetali in pericolo di estinzione o comunque vulnerabili a livello regionale. Vanno rispettate le norme di tutela delle aree protette e dei siti con particolare regime di tutela previsto dalla normativa;
- b) deve essere coerente e raccordata con le autorizzazioni rilasciate ai sensi del r.d. 3267/1923;
- c) deve essere coerente con le prescrizioni e le proposte dei piani paesistici di cui all’art. 143 del d.lgs. 42/2004 e con l’autorizzazione paesaggistica di cui agli articoli 146 e 159 del medesimo decreto legislativo;
- d) deve consentire la conservazione della biodiversità e salvaguardare gli ecosistemi.

Art. 5

(Istanza e documentazione per il rilascio dell’autorizzazione)

1. L’istanza volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla trasformazione con relativa compensazione, è presentata al Servizio Foreste, corredata dalla seguente documentazione in formato digitale o, laddove non possibile, cartaceo:

- a) autocertificazione del richiedente, attestante:
 - a.1) lo scopo per il quale viene richiesta la trasformazione;
 - a.2) il titolo di possesso dei terreni per i quali si chiede la trasformazione, fatta eccezione per i lavori pubblici;
- b) assenso del proprietario, qualora non coincida con il richiedente, ad eseguire la trasformazione, fatta eccezione per i lavori pubblici;
- c) corografia in scala 1:10.000, riportante l'area per la quale si chiede la trasformazione;
- d) planimetria catastale in scala 1:2000 con indicazione delle particelle e delle superfici interessate dall'intervento prodotta, ove tecnicamente possibile - in un'unica tavola;
- e) dichiarazione di conformità allo strumento urbanistico vigente, corredata da certificato dell'Ufficio Tecnico Comunale nei casi indicati negli articoli 20 bis e 20 ter della LR 18/2000.
- f) relazione contenente la descrizione sintetica del bosco da trasformare e l'indicazione di possibili alternative di minore impatto ambientale;
- g) "progetto di compensazione", consistente in un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, individuato all'art. 6, costituito da:
 - g.1) relazione tecnica dettagliata dell'intervento compensativo proposto, riportando le possibili soluzioni alternative;
 - g.2) corografia in scala 1:10.000, riportante l'area oggetto dell'intervento proposto;
 - g.3) computo metrico estimativo, redatto in conformità al prezzario regionale, dei lavori conseguenti all'intervento proposto;
 - g.4) piano di manutenzione del rimboschimento compensativo;
- h) assenso del proprietario e del conduttore dei terreni oggetto di interventi compensativi all'esecuzione degli interventi compensativi medesimi;

- i) versamento della somma di € 200,00 quale spese istruttorie di cui al successivo articolo 14.

Art. 6

(Competenze professionali)

1. La progettazione, la direzione lavori, l'accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di compensazione sono espletati da dottori forestali e/o da dottori agronomi, abilitati all'esercizio professionale.
2. La progettazione, la direzione lavori, l'accertamento tecnico e il collaudo di tutti gli interventi di viabilità forestale o di sistemazione idraulica, da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica, possono essere espletati anche da altri professionisti, differenti da quelli individuati al precedente comma 1, competenti ai sensi di legge e abilitati all'esercizio professionale.
3. Nel caso di richieste avanzate da Enti pubblici, territoriali e non, i compiti professionali previsti nei precedenti commi 1 e 2, possono essere espletati da funzionari dipendenti che, per almeno 5 anni continuativi, abbiano maturato specifiche professionalità, attestata dall'amministrazione di competenza.

Art. 7

(Autorizzazione alla trasformazione del bosco)

1. La trasformazione del bosco è autorizzata con un atto del Dirigente del competente Ufficio del Servizio Foreste. Tale autorizzazione attiene al profilo forestale in uno, ove previsto, al vincolo idrogeologico.
2. L'autorizzazione, di cui al precedente comma, contiene:
 - a) le superfici a bosco da trasformare;
 - b) gli interventi compensativi da realizzare, con relative modalità tecniche e definizione dei costi;

- c) i termini entro i quali iniziare e completare gli interventi compensativi autorizzati;
- d) le modalità per il deposito delle cauzioni, individuate all'art. 12.

3. L'autorizzazione alla trasformazione non è soggetta a silenzio-assenso ed è rilasciata entro 180 giorni dall'acquisizione dell'istanza.

Art. 8

(Rapporti di compensazione)

1. Il coefficiente di boscosità è:
 - a) "scarso" se il valore non è superiore a 20%;
 - b) "medio" se il valore è compreso tra 20% e 50%;
 - c) "elevato" se il valore non è inferiore a 50%.

2. Nelle aree a scarso e medio coefficiente di boscosità, per ogni metro quadrato di bosco trasformato, deve essere realizzato un intervento compensativo su una superficie reale variabile da 2 a 5 metri quadrati. Sino all'approvazione del PFR, si applica il valore 1: 2,5.

3. Nelle aree ad elevato coefficiente di boscosità, per ogni metro quadrato di bosco trasformato, deve essere realizzato intervento compensativo su una superficie reale di pari metri quadrati.

Art. 9

(Estensione degli interventi compensative)

1. La compensazione è sempre obbligatoria, qualsiasi sia la superficie di area boscata da trasformare.

2. L'area da compensare non può essere inferiore a 2000 mq;

3. Nel caso di nuove realizzazioni, limitatamente a superfici residuali di maglie di completamento ovvero di piani urbanistici esecutivi, realizzati

almeno all'80%, così come certificati dal Comune interessato, si può procedere alla compensazione solo dopo aver redatto apposito studio che tenga conto dell'intera superficie boscata all'interno della maglia residuale. Lo studio è approvato dal Servizio Foreste.

4. Successivamente all'approvazione del suddetto studio, il richiedente provvede alla compensazione della sua parte di competenza riferita all'intero lotto di proprietà, in base a quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 10

(Qualificazione degli interventi compensativi)

1. La compensazione consiste nella realizzazione di interventi di miglioramento del patrimonio forestale a seguito della scomparsa di un'area boscata o di una sua porzione.

2. Non sono interventi compensativi:
 - a) le opere di mitigazione o di rinverdimento pur connesse alla realizzazione delle opere per le quali si è richiesta la trasformazione;
 - b) le opere di sistemazione delle acque o delle terre legate alla realizzazione di viabilità, di sistemazioni idrauliche e di opere edilizie di qualsiasi tipo;
 - c) il rinverdimento di scarpate, di cave, di discariche, e simili;
 - d) gli interventi di pulizia del bosco finalizzati esclusivamente al taglio o alla eliminazione del sottobosco o delle piante morte, spezzate o deperienti.

Art. 11

(Ubicazione degli interventi compensativi)

1. Le aree oggetto di interventi compensativi devono trovarsi nel medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco, ma, se non possibile, anche in altri bacini il più possibile finitimi, concordati con il Servizio Foreste.

Art. 12

(Cauzione per i lavori di compensazione)

1. Prima dell'inizio dei lavori di trasformazione deve essere prestata una cauzione quinquennale, attraverso la stipulazione di polizza fidejussoria, a garanzia dell'esecuzione a regola d'arte degli interventi compensativi, con escussione diretta del beneficiario "Regione Puglia - Servizio Foreste".
2. Il servizio foreste, acquisita la certificazione di regolare esecuzione dei lavori di cui al comma precedente, a seguito di verifica positiva in loco, svincola la polizza fidejussoria prestata.

Art. 13

(Norme finali)

1. Il costo per la progettazione, la direzione lavori e il collaudo degli interventi è a carico del richiedente.
2. Per gli interventi di compensazione boschiva devono prioritariamente ricongiungersi cenosi fore-

stali frammentate o ampliare complessi forestali isolati di particolare importanza.

3. Per gli interventi di compensazione boschivi vanno utilizzate specie autoctone, in conformità al d.lgs 386/2003.

Art 14

(Spese istruttorie)

1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi in materia di trasformazione del bosco con compensazione sono poste a carico dei soggetti richiedenti, pubblici e privati, nella misura di € 200,00 a pratica, da aggiornare a cadenza triennale con provvedimento di Giunta Regionale.
2. Il versamento, da parte dei soggetti obbligati, va effettuato sul conto corrente 60225323, intestato a "Regione Puglia- tasse, Tributi e proventi regionale" - IBAN it 94 d 076 0104000000060225323 con causale "Oneri trasformazione boschiva".

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 12 novembre 2013

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 14 novembre 2013, n. 22

“Regolamento attuativo per la nomina e lo svolgimento dei lavori del collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45”

**IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett.c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 1, L. R. 12 maggio 2004, n.7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n.2105 del11/112013 di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

(Elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia)

1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’elenco dei candidati alla nomina a revisori dei conti della Regione Puglia come disciplinato dalla legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.

Art. 2

(Contenuto della domanda e modalità di iscrizione nell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia)

1. La domanda di iscrizione nell’elenco dovrà contenere i seguenti dati:

- a. nome, cognome, luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, numero di fax e indirizzo PEC;
- b. il possesso dei requisiti di cui all’articolo 54 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45;
- c. l’assenza di cause di esclusione, ineleggibilità e incompatibilità previste dall’articolo 55 della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.

2. Coloro che intendono essere iscritti nell’elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia devono attestare, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità di cui al comma precedente, ovvero dichiarare l’eventuale sussistenza di una causa di incompatibilità rimuovibile, esprimendo contestualmente la propria disponibilità, se nominato, a rimuovere detta causa entro il termine previsto dall’articolo 55, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.

3. Il requisito di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 va riferito all’anno solare precedente a quello dell’istanza di ammissione ovvero, per coloro che sono già iscritti nell’elenco, della dichiarazione di cui all’articolo 6, comma 2, del presente regolamento.

4. Le dichiarazioni rese e sottoscritte con firma non autenticata nella domanda di iscrizione hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di cui all’articolo 76 del citato D.P.R. 445/2000.

5. Alla domanda dovrà essere allegata copia, in formato elettronico, di un documento di identità del

candidato in corso di validità debitamente sottoscritto con firma digitale.

6. La compilazione della domanda di iscrizione deve avvenire con accesso alla home page del sito internet del Consiglio Regionale, attraverso la selezione del link denominato: "Elenco revisori Regione Puglia". Una volta conclusa la compilazione del modello, sarà possibile generare un file riassuntivo della domanda che il richiedente dovrà sottoscrivere con firma digitale e trasmettere alla casella di posta elettronica certificata indicata al momento dell'accesso al sistema.

7. Le domande dovranno pervenire esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

8. In fase di prima applicazione, per la presentazione delle domande sarà fissato un termine non inferiore a quello stabilito all'articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 e comunicato con avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e con i restanti ordinari mezzi di divulgazione utilizzati dalla Regione Puglia.

Art. 3

(Modalità e termini entro cui esaminare le domande di iscrizione nell'elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia)

1. La struttura regionale responsabile del procedimento di formazione, tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei revisori dei conti della Regione Puglia, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, è la Segreteria Generale della Presidenza del Consiglio Regionale.

2. In attuazione del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché in conformità alle disposizioni regionali in materia, la struttura responsabile del procedimento procederà d'ufficio al controllo su un campione non inferiore al 10% delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli istanti, nonché di quelle presentate da tutti i soggetti designati.

3. La Segreteria del Consiglio Regionale, previa verifica della documentazione per l'accertamento dei

requisiti, provvede alla formazione dell'elenco dei revisori dei conti entro 15 giorni dal termine di presentazione delle domande di iscrizione nell'elenco stesso.

4. In sede di prima formazione dell'elenco dei revisori dei conti il termine di cui al precedente comma è fissato in giorni 45.

5. I nominativi dei revisori dei conti, in prima applicazione, saranno estratti dall'elenco aggiornato secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo.

Art. 4

(Formazione dell'elenco)

1. Il Segretario Generale del Consiglio regionale dispone la non ammissione ovvero la cancellazione dall'elenco dei candidati che non hanno trasmesso le dichiarazioni richieste o che, dalla verifica fatta, risultino sprovvisti dei requisiti per l'iscrizione.

2. Il Segretario Generale del Consiglio regionale notifica tempestivamente a mezzo mail-PEC ai soggetti interessati la non ammissione ovvero l'esclusione dall'elenco nonché la relativa motivazione. Avverso tale atto, i candidati esclusi possono presentare ricorso motivato al Segretariato Generale del Consiglio Regionale entro cinque giorni dalla ricezione della notifica, secondo le modalità previste per la presentazione della domanda di iscrizione.

3. Il Segretario Generale del Consiglio regionale procede entro i successivi dieci giorni a deliberare in via definitiva sull'effettiva sussistenza delle cause di esclusione, previa acquisizione della pronuncia giuntale al verificarsi delle fattispecie di cui all'articolo 55, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45, e delle risultanze è data notizia all'interessato.

4. I provvedimenti di non ammissione ovvero di cancellazione dall'elenco, nonché della relativa causa, è data notizia, per i 30 giorni successivi alla decisione del Segretario Generale, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata all'elenco.

Art. 5

(Contenuto dell'elenco)

1. L'elenco riporta i seguenti elementi informativi per ciascun revisore:
 - a. il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita;
 - b. la residenza;
 - c. la data e il numero di iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
2. L'elenco è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico sulle pagine del sito internet del Consiglio della Regione Puglia, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Art. 6

(Aggiornamento dell'elenco)

1. Successivamente alla costituzione dell'elenco, i soggetti interessati possono presentare domanda di iscrizione all'elenco entro i termini previsti all'articolo 54, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45 secondo le modalità indicate all'articolo 2 del presente regolamento.
2. I candidati già iscritti nell'elenco devono presentare entro i termini e con le modalità previste al precedente comma la dichiarazione attestante il conseguimento di almeno dieci crediti formativi ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45.
3. Entro i successivi 15 giorni dallo spirare dei termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Segretario Generale del Consiglio regionale provvede con proprio atto all'aggiornamento annuale dell'elenco.

Art. 7

(Estrazione dei componenti dall'elenco)

1. In sede di prima applicazione, la designazione dei membri del Collegio dei revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regio-

nale appositamente convocata dal suo Presidente per la nomina dei Revisori dei conti della Regione decorsi quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione dell'Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Tale seduta è preceduta da un avviso pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio regionale in cui si comunicano luogo, ora e modalità dell'estrazione almeno 5 giorni prima del suo svolgimento. Successivamente, la designazione dei membri del Collegio dei revisori dei conti si svolge in una seduta pubblica del Consiglio regionale da convocarsi non oltre i 60 giorni precedenti la scadenza del Collegio dei revisori in carica.

2. La nomina dei membri del Collegio dei revisori dei conti avviene mediante estrazione a sorte dei nominativi inseriti nell'elenco. Ai fini del sorteggio, è attribuito ad ogni iscritto un numero d'ordine progressivo. L'estrazione avviene attraverso un sistema informatico di generazione di numeri casuali.

3. All'esito del sorteggio il Segretario Generale del Consiglio regionale procede alla formulazione di una graduatoria formulata in base all'ordine di estrazione dalla prima all'ultima posizione e comprendente tutti i nominativi iscritti nell'elenco regionale dei revisori dei conti.

4. I primi tre nominativi estratti sono designati quali componenti del Collegio regionale dei revisori dei conti. Qualora, all'esito della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c) del presente regolamento, il soggetto designato risulti ineleggibile ovvero incompatibile con l'incarico di revisore, si provvede alla sua sostituzione con il primo nominativo disponibile della graduatoria.

5. All'esito del sorteggio e delle successive verifiche sulla compatibilità dei designati all'incarico, il Presidente della Giunta regionale provvede, con proprio decreto, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti.

6. In caso di cessazione di uno dei componenti nel periodo della durata del Collegio dei revisori dei conti, si procede ad una nuova estrazione a sorte fra i soggetti iscritti nell'Elenco. La procedura seguita è analoga a quella indicata ai commi precedenti e

comporta l'esclusiva sostituzione del componente cessato. La durata dell'incarico è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale calcolata a decorrere dalla nomina dell'interno Collegio. I componenti che cessano anticipatamente, per qualsiasi motivo, dalla carica ovvero che subentrano ad un revisore cessato, non sono rieleggibili. La nomina del nuovo revisore non ha effetti sulla titolarità della Presidenza del Collegio come definita all'atto dell'insediamento dell'originario Collegio dei revisori dei conti.

Art. 8

(Rinnovo dei componenti del Collegio)

1. Del rinnovo del Collegio dei revisori dei conti della Regione Puglia è data notizia almeno 90 giorni prima della sua scadenza, tramite avviso da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione e nell'apposita sezione del sito istituzionale del Consiglio regionale dedicata a tale organismo.

Art. 9

(Funzioni, modalità e termini)

1. Il Collegio si raccorda con la sezione regionale della Corte dei conti, nell'esercizio delle rispettive funzioni, al fine del coordinamento della finanza pubblica.

2. Il parere del Collegio sulle proposte di legge di bilancio, di assestamento e variazione del bilancio, di rendiconto generale, e sui relativi allegati è accluso, a pena di irricevibilità, alle proposte di legge all'atto del loro deposito presso il Consiglio regionale.

3. Nella relazione delle proposte di legge di cui al comma 2, sono indicati l'avvenuto adeguamento al parere del Collegio oppure la motivazione del mancato adeguamento, in tutto o in parte, allo stesso parere.

4. Il Collegio, secondo quanto disposto all'articolo 56, lettera b) della legge 28 dicembre 2012, n. 45:

- a. vigila sul rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno;
- b. esercita il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge.

5. I pareri del Collegio sono resi entro sette giorni consecutivi dal ricevimento del disegno di legge di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, cinque giorni consecutivi per i disegni di legge di approvazione dell'assestamento generale del bilancio e delle variazioni di bilancio, quindici giorni consecutivi per la relazione sul disegno di legge di approvazione di rendiconto della gestione. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso favorevolmente.

6. Ove non sia previsto un termine per il rilascio dei pareri, lo stesso è fissato in tre giorni consecutivi dal ricevimento della documentazione, salvo il maggior termine eventualmente comunicato dalla Giunta regionale. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso favorevolmente.

7. La Regione favorisce l'attività istruttoria del collegio assicurando ad esso, in modo costante e tempestivo, tramite casella di posta istituzionale in formato PEC, l'informazione e la documentazione in ordine agli atti sui quali il collegio deve esprimersi.

8. Il Consiglio Regionale, con proprio atto di natura regolamentare, prevede la sottoposizione al parere del Collegio dei Revisori dei Conti del bilancio di previsione annuale e pluriennale del Consiglio Regionale, delle sue variazioni, dell'assestamento generale dello stesso nonché del rendiconto della gestione ovvero di ogni altro atto, disciplinando altresì i termini e modalità di rilascio dei pareri.

Art. 10

(Pareri non obbligatori)

1. Al fine dello svolgimento delle proprie funzioni, al Collegio dei Revisori dei Conti vengono inviate, anche mediante pubblicazione sui portali istituzionali:

- a. elenco delle delibere di Giunta regionale adottate;
 - b. elenco delle delibere di Consiglio regionale (Ufficio di Presidenza) adottate;
 - c. elenco delle determinazioni dirigenziali adottate dai singoli servizi.
2. Al Collegio dei revisori dei conti, su richiesta della Giunta regionale, possono essere richiesti pareri sulle seguenti materie:
- a. strumenti di programmazione economico-finanziaria;
 - b. variazioni di bilancio assunte in via amministrativa;
 - c. modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
 - d. proposte di ricorso all'indebitamento;
 - e. proposte di utilizzo di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
 - f. proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
 - g. proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio;
 - h. ogni altra materia per la quale la Giunta regionale ritenga opportuno l'acquisizione del parere.
3. I pareri di cui al presente articolo sono resi entro i termini indicati nella richiesta della Giunta regionale e, in ogni caso, non possono essere inferiori a tre giorni consecutivi dal ricevimento della

documentazione. Decorsi inutilmente tali termini, il parere si intende reso favorevolmente.

Art. 11

(Funzionamento del Collegio dei revisori dei conti)

1. Il Collegio dei revisori, nella seduta di insediamento, individua il Presidente del Collegio sulla base dei criteri stabiliti all'articolo 54, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2012, n. 45. In caso di mancato accordo provvede il Presidente del Consiglio regionale su istruttoria del Segretario generale del Consiglio.
2. Il Collegio dei revisori adotta, nella prima seduta utile, un proprio regolamento di funzionamento da comunicarsi al Presidente della Giunta e del Consiglio regionale.
3. Le funzioni del Collegio sono svolte collegialmente, su iniziativa del Presidente del Collegio, al quale compete la convocazione delle sedute.
4. Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.
5. Il Collegio si riunisce validamente con la presenza di due componenti, tra cui il Presidente, e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
6. Il Collegio approva il verbale delle sedute e delle decisioni adottate.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R.12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 14 novembre 2013

VENDOLA



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**